

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1612)
ALLEGATO 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1971

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo,
della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise

ALLEGATO

Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Molise

Comunicate alla Presidenza il 13 marzo 1971

LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'On. Presidente
del Senato della Repubblica*

Facendo seguito alla presentazione del disegno di legge n. 1612 concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Molise, si comunica che dal

Presidente di quel Consiglio regionale sono pervenute alcune modificazioni, che il Consiglio medesimo — con deliberazione in data 12 marzo 1971 — ha inteso apportare allo Statuto.

Si ha l'onore di trasmettere il testo di tali modificazioni, che debbono intendersi parte integrante dello Statuto allegato al ripetuto disegno di legge n. 1612.

f.to: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Art. 1.

E sostituito dal seguente:

« Il Molise è Regione autonoma nella Repubblica italiana una ed indivisibile, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme dello Statuto.

La Regione promuove il progresso civile, sociale ed economico della sua popolazione ed il rinnovamento democratico delle strutture dello Stato; garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della comunità nazionale e della politica regionale, alla funzione legislativa ed amministrativa ».

Art. 37.

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il testo è preceduto dalla formula: " Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto, oppure sono decorsi i termini per il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga " ».

Art. 44.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il referendum non è ammesso per la abrogazione di norme dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio. Non è ammesso inoltre il referendum per l'abrogazione di leggi relative a mutui e prestiti, di leggi relative alla programmazione, di leggi urbanistiche o di quelle che disciplinano l'espropriazione dei suoli o pongono vincoli alla proprietà fondiaria, di regolamento interno del Consiglio, di regolamenti di attuazione di leggi dello Stato, degli atti amministrativi di interesse regionale che riguardino le

materie anzidette o di quelli che siano di mera esecuzione di leggi e di regolamenti regionali, che siano stati approvati con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ».

Art. 46.

È soppresso.

(Di conseguenza risulta modificata la numerazione degli articoli successivi).

Art. 47 (ex art. 48).

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« La legge regionale può stabilire che il personale addetto ad incarichi speciali che richiedano particolari competenze professionali e organizzative venga incaricato a condizioni stabilite contrattualmente per periodi determinati ».